

Allegato "A" alla raccolta n.19411

Statuto della Associazione non riconosciuta

"NO O.D.I."

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita in Roma, alla via San Martino della Battaglia n.25, l'Associazione denominata "NO O.D.I."

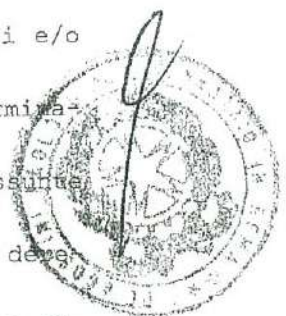
Art. 2 - Assenza di fini lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica, si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti, società e soggetti privati. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 - Oggetto sociale

L'Associazione si propone di:

1) promuovere approfondimenti, indagini, inchieste giornalistiche e ricerche scientifiche in ambito sociologico, psicologico, aziendalistico e giuridico in materia di "omicidi di impresa", intesi quali delitti commessi da soggetti, privati e/o pubblici, che nell'esercizio delle proprie funzioni determinano la perdita della vitalità aziendale con condotte assunte per ingordigia di denaro e/o di potere, per insipienza e delega, per spensieratezza, per protagonismo mediatico o per altre simili debolezze umane, tramite la raccolta e lo sviluppo di contributi professionali ed esperienziali forniti dai soci ovvero da chiunque abbia interesse ad alimentare tale progetto



di ricerca, con l'intento ultimo di poter meglio qualificare il fenomeno degli omicidi di impresa nelle diverse possibili tipologie, andare oltre la comune percezione delle situazioni proposte dai media e comprendere l'entità della distruzione di valore generata; di qui apprezzare l'adeguatezza dell'assetto esistente ad evitare simili danni che possono riverberarsi pesantemente sulla vita delle persone/comunità, ovvero la necessità di prospettare possibili interventi migliorativi nell'interesse del Paese;

2) valutare e contribuire professionalmente alla risoluzione di problemi di carattere organizzativo, economico e sociale, sensibilizzando l'opinione pubblica, le autorità ed i mezzi di informazione sulle problematiche relative all'oggetto sociale, nonché al rispetto del valore dell'imprenditorialità e delle persone ingiustamente colpite da provvedimenti/eventi ritenuti gravosi e lesivi dei diritti e dei loro interessi economici e giuridici;

3) organizzare e sostenere opportunità culturali e precisamente manifestazioni ed eventi ricreativi, tavole rotonde, congressi, convegni, dibattiti, inchieste, seminari; pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi; creare e gestire siti internet, portali ed altri strumenti multimediali di interesse ed utilità professionale al fine di contribuire alla realizzazione dello scopo sociale, usufruendo, ove possibile, di sponsorizzazioni provenienti da persone fisiche e giuridi-

che, sia pubbliche che private, volte ad organizzare le attività suddette, nonché utilizzando, se necessario, strumenti pubblici ed organismi privati riconosciuti ed a ciò deputati per divulgare i fatti e le vicende correlate all'oggetto sociale;

4) favorire l'informazione, l'educazione - anche in ambito finanziario - e la formazione con l'intento di agevolare gli scambi anche culturali tra gli associati, tra di loro e l'Associazione e tra questa e terze entità pubbliche e private che perseguono finalità analoghe;

5) promuovere servizi di assistenza specifica di interesse per i soci;

6) valorizzare e tutelare la figura del socio anche mediante il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale;

7) sviluppare relazioni e partnership con Enti, Università, Fondazioni, Associazioni sensibili ai tempi dell'etica sociale e al fine di promuovere le attività connesse all'oggetto sociale;

8) partecipare in rappresentanza dei propri iscritti in istituzioni, enti ed organizzazioni sia del settore pubblico che privato;

9) provvedere all'approvvigionamento del materiale, delle at-



trezzature e strutture necessarie al conseguimento degli scopi associativi;

10) designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organismi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

11) raccogliere ordinare elaborare dati, documenti, relazioni o valutazioni riguardo a fatti che interessano la difesa e lo sviluppo allo scopo sociale, collaborando o avvalendosi di altri organismi nazionali o internazionali che abbiano la medesima finalità;

12) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, come disciplinato dal successivo art. 16.

Art. 5 - Domanda di ammissione

Chiunque risponda a requisiti etici/qualitativi definiti dai

soci fondatori, per il tramite di apposito regolamento, può associarsi a "NO O.D.I.", purché ne condivida gli scopi e ne accetti lo statuto. Il numero dei soci è illimitato e variabile. I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari. Nessun socio può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale né sui contributi versati.

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. I soci ordinari sono coloro che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo previa presentazione di apposita domanda, la quale viene accolta se, entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente. I soci onorari sono coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti e pregi, per i quali si sono distinti per un contributo professionale o finanziario straordinario.

Tutti i soci fondatori sono obbligati a versare un contributo associativo annuale non rimborsabile entro i primi quattro mesi dell'anno solare in corso, nella misura minima di Euro 50,00 (cinquanta Euro e zero centesimi). Tale quota potrà subire variazioni e pertanto dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, che potrà prevedere in casi eccezionali delle esenzioni.

Tutti i soci ordinari e onorari possono contribuire, a loro volta, con una quota annuale liberamente definita.

Sul sito internet dell'Associazione saranno periodicamente



rendicontati i versamenti effettuati con indicazione dei nominativi previo consenso.

L'Associazione potrà affiliarsi, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a federazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per interessi soggettivi, ovvero per la loro attività di lavoro o di studio risultano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Tutti i soci - anche in qualità di legali rappresentanti in caso di soggetti giuridici - godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti a rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi, secondo le competenze statutarie e ad osservare un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

Tutti i soci, persone fisiche, potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.

Art. 7 - Decadenza dei soci

La qualifica di socio si perderà per recesso o per esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora:

- 1) Il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione, non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e deliberazioni assunte dagli organi statutari.
- 2) Il socio sia inadempiente agli obblighi e/o dalle obbligazioni derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli organi associativi, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'Associazione.
- 3) Siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- 4) Siano intervenute circostanze determinanti la perdita dei requisiti di eticità/qualitativi definiti dai soci fondatori.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione - al pari dei soci in essere - perde ogni diritto sul patrimonio sociale e sui contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 8 - Organi

Gli organi sociali sono:



- a) L'assemblea generale dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Il Consiglio Direttivo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso è inviato a mezzo e-mail a ciascun socio, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e i componenti degli organi amministrativi.

Il Consiglio Direttivo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. L'assemblea ordinaria provvede, altresì, alle nomine e/o revoche dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, eletti la prima volta nell'Atto costitutivo dell'Associazione per la durata di sei anni e successivamente dall'assemblea ordinaria. Nel proprio ambito, il



Consiglio Direttivo nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo, salvo quello nominato nell'Atto Costitutivo, rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea; predispone il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione ed ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; delibera circa l'eventuale quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale: egli rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.



Art. 14 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti saranno utilizzati in armonia con finalità statuarie dell'Associazione.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci fondatori e dei 4/5 (quattro quinti) degli altri soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destina-

zione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

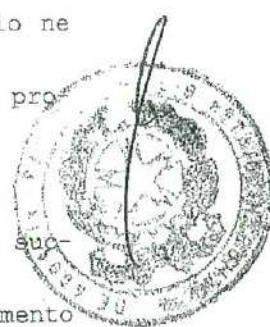
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine dei dottori com-



mercialisti di Roma.

L'arbitrato avrà sede in Roma, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Firmato: Maria Rosaria Ciuoffo, Roberta Patalano,

Tullia Patalano, Anna Maurano, Lucia Romeo, Silvia Trezza,

Claudio Patalano, Massimiliano Lecce, Francesco Moschella,

Roberto Raiola, Valerio Ramadan, Raffaele Liberatore,

Dr. Paolo De Agostini, Notaio